

CONVENZIONE PER LA FORNITURA E LO SVILUPPO DI CONNETTIVITA' A BANDA LARGA SU RETI WIRELESS

Tra:

la Blunova srl con sede legale a Ragusa in zona industriale III Fase C.F. e P.IVA 01050370889, nella persona del legale rappresentante Occhipinti Vincenzo, più avanti chiamata "società"

e

il Comune di Monterosso Almo con sede legale in Piazza S. Giovanni, 10, 97010 Monterosso Almo C.F. 92005940884 e P.IVA 00177300886 rappresentato dal tecnico responsabile delle Opere Pubbliche Arch. Sofia Berritta più avanti chiamata "Comune"

premess

che il Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 28 Maggio 2003 sulla "Regolamentazione dei servizi Wi-fi ad uso pubblico", fissa le condizioni generali per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio LAN nella banda 2.4 GHz e 5GHz, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazione;

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Oggetto del presente accordo è quello di consentire alla Blunova Srl, al fine di ampliare le zone di copertura del servizio Wi-Fi a banda larga, l'installazione di apparecchiature di ripetizione da ubicare presso il serbatoio idrico Comunale.

A titolo di rimborso forfettario per l'utilizzo del sito, le parti concordano che, per tutta la durata della Convenzione, la Società fornirà al proprietario un accesso a internet gratuito per l'Ente con adeguate caratteristiche tecniche o altri sistemi tecnologici per la sorveglianza e la sicurezza del territorio in funzione della necessità dell'Ente, da concordare tra le parti e che potranno essere oggetto di integrazione al presente accordo.

Inoltre, tutti i cittadini residenti usufruiranno di una scontistica dedicata rispetto al nostro listino ufficiale. Tale convenzione prevede uno sconto del 20% sul costo di installazione ed uno sconto del 15% sui canoni mensili per tutti i contratti di durata minima di 24 mesi.

Art. 2 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il comune si impegna a:

- concedere alla Società l'installazione di sistemi di antenne di modeste dimensioni necessarie alla realizzazione del sistema portante radio a 2.4 e 5 Ghz, da ancorare alla struttura degli edifici di proprietà comunale, ovvero presso il Serbatoio Comunale sito in C.da Tre Croci.
- garantire l'accesso agli spazi individuati per le normali operazioni di manutenzione;

- individuare uno o più interlocutori che possano essere rintracciati dalla Società qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione sulle apparecchiature installate;
- fornire l'alimentazione elettrica per gli apparati installati dalla società, con verifica dei consumi tramite apposito contascatti;
- permettere alla società di eseguire opere di sistemazione e miglioramento della struttura a proprie spese previa approvazione da parte del comune.

Art. 3 – RESPONSABILITA DELLA SOCIETA'

La Società si assume la responsabilità dell'espletamento di tutte quelle attività che si renderanno necessarie per la regolare fornitura del servizio oggetto della presente convenzione.

La Società dichiara di aver precedentemente ottenuto una o più autorizzazioni per l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni e assume, altresì, l'obbligo di richiedere le eventuali autorizzazioni imposti ai soggetti autorizzati per la gestione, il controllo e l'applicazione del servizio.

La Società esonera il Cliente da qualsiasi responsabilità penale e civile che dovesse derivare dall'uso improprio del sito e dal servizio fornito.

La Società s'impegna inoltre a fornire dettagliate schede tecniche degli apparati installati, in modo che il proprietario possa verificarne le caratteristiche radioelettriche ed i consumi elettrici.

La Società dichiara che gli impianti per telecomunicazioni che verranno installati saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge e si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non arrecare danno all'immobile e solleva il Comune di Monterosso da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'utilizzo dell'immobile e dell'impianto da parte della stessa.

La Società sarà tenuta responsabile di tutti i danni a persone o a cose, anche nei confronti di terzi, in dipendenza dell'esercizio della concessione o della realizzazione dell'impianto e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora il Comune di Monterosso da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

Art. 4 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società è tenuta a soddisfare le seguenti condizioni:

- a) l'utilizzazione di apparecchiature conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 268, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
- b) la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati;
- c) il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ivi incluso il rispetto dei tetti previsti per le emissioni elettromagnetiche;

- d) l'utilizzazione delle frequenze esclusivamente secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
- e) l'assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni;
- f) installare apparecchiature elettriche secondo quanto previsto dalle attuali normative in materia di sicurezza degli impianti elettrici;
- g) Al termine della convenzione la rimozione di tutte le apparecchiature installate ed il ripristino dello stato dei luoghi

Art. 5 – DURATA DELL'ACCORDO

La presente convenzione ha validità di **anni quattro** a partire dalla data odierna ed è rinnovabile alle stesse condizioni per ulteriori anni quattro, previo accordo scritto tra le parti. Qualora le parti non chiedano di recedere 6 mesi prima della scadenza naturale, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R. In ogni momento, il proprietario può chiedere il recesso della convenzione e lo smontaggio delle apparecchiature previa comunicazione scritta con 120 gg di preavviso.

Art. 6 – CONTROVERSIE E NORME FINALI

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Ragusa. Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, che siano riconosciute tali da entrambi, sono giudicate da un collegio arbitrale composto di tre membri: uno nominato dal Comune, uno dalla Società, ai quali viene conferito l'incarico di designare di comune accordo il terzo. In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente deve essere effettuata dal tribunale del luogo dove è stato firmato il presente documento.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 7 - REFERENTI PER LA CONVENZIONE

Referenti per la presente Convenzione e per i rapporti fra i contraenti nell'ambito della Convenzione stessa sono:

La presente convenzione si compone di n. 7 articoli.

Luogo _____ Data _____

per la Società _____

per il Comune _____